

Reggio Calabria, 26 agosto 2021

Ai Professori e ai Ricercatori

Ai Professori a contratto

Al Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario

Agli Studenti

Agli Assegnisti, Dottorandi e Borsisti di ricerca, agli Specializzandi

Al personale delle società esterne che svolge stabilmente servizio in Ateneo

Al rimanente personale dell'Ateneo, comunque denominato

e p.c.

Ai Direttori dei Dipartimenti

Al Presidente del Consiglio degli Studenti

Ai Coordinatori dei Corsi di Studio e dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Al Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione

Al Coordinatore del Presidio della Qualità

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Al Medico competente d'Ateneo

Al Referente Covid d'Ateneo



Alle OO.SS.

Alla R.S.U.

Loro Sedi

**O**GGETTO: Misure per prevenire il contagio da COVID-19 nelle università - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario (decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 – circolare MUR 7 agosto 2021)

In vista dell'avvio del nuovo anno accademico 2021-2022, il Governo ha dettato, con il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nuove disposizioni dirette a prevenire, contenere e contrastare il contagio da COVID-19, stabilendo che le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021, il personale universitario (docenti, tecnici, amministrativi e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. Il decreto-legge stabilisce, altresì, che per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

In particolare, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale dell'istruzione e della formazione universitaria, il decreto-legge stabilisce che, dal prossimo 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza -, tutto il personale del sistema nazionale universitario<sup>1</sup>, nonché gli studenti universitari<sup>2</sup>, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata a seguito di:

a) avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi) ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per personale universitario si intende il personale docente (professori e ricercatori, docenti a contratto), il personale tecnico ed amministrativo, e bibliotecario, il personale sanitario, i CEL, gli operai agricoli e tutto il rimanente personale comunque denominato (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor) nonché il personale delle società esterne che svolge attività stabile all'interno dell'Ateneo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per studenti universitari si intendono gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio dell'Ateneo, quali ad esempio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, gli studenti iscritti ai corsi post lauream, gli studenti incoming coinvolti in programmi di scambio internazionale, i partecipanti ai master universitari e ai programmi di formazione degli insegnanti.



completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio). È rilasciata automaticamente all'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi). È rilasciata su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). La relativa certificazione è rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Il richiamato decreto-legge n. 111 del 2021 prevede che il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, da parte del personale universitario, è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. L'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base della tempestiva presentazione all'Amministrazione universitaria di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute<sup>3</sup>.

Al fine di dare attuazione e verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di certificazione verde COVID-19, sono adottate le seguenti misure, preliminarmente condivise con i Direttori dei Dipartimenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e il Medico competente d'Ateneo, nonchè rese note ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

 il personale tutto, gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo, secondo e terzo livello, che accedano alle strutture universitarie, sono tenuti, oltre che al rispetto delle altre misure preventive appresso richiamate, anche ad esibire ai Presidi d'accesso all'Ateneo, da tempo giornalmente operanti, la certificazione verde COVID-19, ai fini delle verifiche

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.



prescritte dalla normativa vigente, fatte salve eventuali ulteriori verifiche a campione nei locali d'Ateneo; i soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno trasmettere con tempestività all'Amministrazione la relativa certificazione, coerente con quanto prescritto dalla circolare del Ministro della salute del 4 agosto 2021;

- gli studenti che fruiscono del posto alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti ad attenersi alle medesime norme e alle procedure di verifica relative alla certificazione verde COVID-19;
- gli studenti dei Paesi dell'Unione europea dovranno esibire la certificazione verde COVID-19 rilasciata nei modi di legge dagli Stati di provenienza, mentre gli studenti provenienti da Paesi non dell'Unione europea dovranno essere muniti e ed esibire la documentazione disponibile rilasciata nel Paese di provenienza e provvedere a quanto prescritto dalle norme internazionali. Ulteriori e più ampie disposizioni saranno dettate successivamente in vista della ripresa delle attività didattiche e curriculari relative all'anno accademico 2021-22;
- ai fini dell'accesso e della permanenza nelle strutture dell'Ateneo restano in vigore tutte le misure adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19, quali, ad esempio, la temperatura corporea inferiore a 37,5 °C, il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine obbligatorio, il divieto di assembramento, l'igiene delle mani e la sanificazione dei locali;
- congressi, convegni, seminari, eventi di qualsiasi natura organizzati in presenza si svolgeranno nell'assoluto rispetto della richiamata normativa relativa alla certificazione verde COVID-19.

Il pieno rispetto delle misure sopra descritte potrà garantire il regolare e sereno svolgimento di tutte le attività accademiche e il necessario funzionamento dei servizi e uffici dell'Università.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE Prof. Giuseppe Zimbalatti IL RETTORE
Prof. Santo Marcello Zimbone